

Codice A1103A

D.D. 13 luglio 2025, n. 760

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della legge reg. 19/2009 e di archiviazione parziale - (F.28PAR/2020, Acc. 2063 e 2081/2025).



ATTO DD 760/A1103A/2025

DEL 13/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della legge reg. 19/2009 e di archiviazione parziale – (F.28PAR/2020, Acc. 2063 e 2081/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 3447 del 22/10/2020 dall'Area Protetta dell'OSSOLA a carico deomissis omissis in qualità di obbligato in solido, nei confronti dei quali, con il processo verbale n. LM MR1 del 29/08/2020, sono state accertate all'interno dell'area protetta dell'Ossola, nel Comune di Baveno, le seguenti violazioni:

- art. 40 della legge reg. 19/2009, art. 3.1 let. Q) delle misure di conservazione sito specifiche della zona speciale di conservazione (dgr 21-4635 del 6.2.17, sito IT11400016 ALPI VEGLIA E DEVERO - MONTE GIOVE), puniti dall'art. 55.1.r) della LR 19/2009, relativamente alla condotta di utilizzo di cani liberi in attitudine di ricerca di fauna selvatica/addestramento all'interno di zona speciale, ZSC, ZPS (come meglio specificato nel pv. richiamato);

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione nei confronti del trasgressore e dell' obbl. in s.;

verificata l'elezione di domicilio digitale speciale in capo al trasgressore (omissis) e la presenza di domicilio Inad (omissis)

visto che non risulta in atti che gli interessati si siano avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto che il trasgressore ed obbl. in s. hanno presentato nei termini scritti difensivi mentre il trasgressore ha poi rinunciato all'istanza di audizione attraverso il proprio legale e l'obbligato in solido non si è presentato alla convocazione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

ritenuto che l'eccezione relativa all'asserita consumazione dell'illecito all'esterno dell'area di protezione speciale sia sprovvista di prova a fronte del valore legale di quella dell'accertatore;

ritenuto che la posizione dell'"obbligato in solido" in realtà sia qualificabile astrattamente in termini di concorso di persone ma sia sprovvista di prova diretta della condotta (è stata accertata la presenza ma non l'apporto causale e quindi concorsuale);

richiamati gli atti prodromici all'accertamento e le controdeduzioni dell'accertatore;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore (compresa la presenza dei soggetti accertati all'interno dell'area di protezione speciale);

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 in condinato disposto con la legge reg. 17/2023;

visto gli 40 della legge reg. 19/2009, art. 3.1 let. Q) delle misure di conservazione sito specifiche della zona speciale di conservazione (dgr 21-4635 del 6.2.17, sito IT11400016 ALPI VEGLIA E DEVERO - MONTE GIOVE), puniti dall'art. 55.1.r) della LR 19/2009 che comportano la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00")

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi (nel caso di specie: il numero elevato di animali coinvolti nell'illecito, 3 esemplari, e la condotta collaborativa successiva all'accertamento) che giustificano nel caso di specie la conferma della una pena pari alla misura ridotta;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 664/2024 (sanzioni) e n. 661/2024 (spese di notifica già effettuate per la convocazione in audizione) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31285/2025	2063/2024	Sanzione
39580/2025	2081/2025	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 1.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in 21,22 euro a titolo di rimborso per le spese di notifica già effettuate ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro 1.021,22 a titolo di sanzione e di rimborso spese di notifica secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

ARCHIVIA

la posizione dell'obbligato in solido, il *omissis* per carenza di prova legale o comunque di prova a carico relativamente al suo apporto causale

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare la presente sanzione alla pubblica amministrazione. Il pagamento dell'obbligato in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di regresso, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti